

Cassazione

Nessuna «scusa» se la Pa non adempie

Francesco Falcone

La **crisi di liquidità** dell'azienda, dovuta a mancati pagamenti dei debiti da parte della **pubblica amministrazione**, non costituisce causa di **forza maggiore**, ossia non giustifica l'omesso versamento delle ritenute certificate, nel caso in cui l'amministratore non si sia attivato tempestivamente per la ricapitalizzazione. A precisarlo è la sentenza 38539/2015 della Corte di cassazione di ieri.

Il legale rappresentante di una società è stato condannato per non avere versato, nel termine previsto per la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, le ritenute alla fonte relative a pagamenti effettuati e risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta. Avverso la sentenza della Corte di Appello l'amministratore ha proposto ricorso in Cassazione facendo valere l'assenza dell'elemento soggettivo dovuto alla presenza di una causa di forza maggiore per crisi di liquidità dell'azienda. Inoltre, il ricorrente, si è lamentato di una mancata valutazione della prova in ordine alla "illiquidità". In particolare per l'imputato, i giudici di merito avevano errato nel ritenere che tutti i crediti costituenti "attivo circolante" potessero rappresentare "disponibilità liquide". Questo perché - ha fatto notare il ricorrente - una cosa è la condizione economica dell'impresa e altra è la condizione finanziaria: mentre dai crediti che una società vanta e che attestano la potenziale vitalità si evince la funzionalità economica della società, la liquidità disponibile o di cassa (ossia l'incasso) indica il grado di effettiva operatività finanziaria. Nel caso di specie la crisi di liquidità era stata causata proprio dai ritardi nel pagamento dei debiti da parte di un

Comune (peraltro unico socio e committente della società).

La Cassazione ha rigettato il ricorso perché il sostituto di imposta non ha dimostrato che l'impossibilità assoluta fosse dipesa da ragioni a lui non ascrivibili. Anzi, la Cassazione ha ravvisato proprio una responsabilità da parte dell'imputato dovuta a una sua mancata e sollecita attivazione nella convocazione dell'assemblea, avvenuta solo un anno dopo la scadenza del termine per il versamento delle ritenute. Per i Supremi giudici, inoltre, l'imputato nella sua veste di amministratore, proprio perché consapevole della situazione di sofferenza nella quale versava la società - emersa già un anno prima alla data di approvazione del bilancio - avrebbe dovuto puntare a una sollecita ricapitalizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

